

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Omaggi — Discussione del progetto di legge per la ricostituzione della Cassa dei depositi e prestiti — Presentazione di tre progetti di legge — Appello nominale — Sospensione della discussione — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto di legge suddetto — Discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle enfiteusi perpetue e per altre disposizioni relative — Dichiarazione del ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto modificato dall'ufficio centrale — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° per la leva ordinaria di 250 iscritti marittimi per l'anno 1857; 2° per l'autorizzazione della spesa straordinaria di due pirofregate a elice, Maria Adelaide e Duca di Genova; 3° per l'assegnamento al principe Eugenio di Savoia Carignano — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, e delle finanze (presidente del Consiglio), e più tardi intervengono i ministri della pubblica istruzione e della guerra.)

FALLAVICINO-MOSSÌ, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Sono stati fatti i seguenti omaggi al Senato:

Dal signor J. J. Garnier di un suo trattato di contabilità commerciale;

Dal signor J. Dessaix presidente della società di storia ed archeologia in Savoia del primo volume delle memorie della società medesima.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RICOSTITUZIONE DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI.

PRESIDENTE. Fra i progetti di legge che sono posti all'ordine del giorno trovasi primo quello per la ricostituzione della Cassa dei depositi e prestiti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 755 e 769.)

Ne darò lettura. (*Vedi infra*)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dovrei passare alla lettura degli articoli per porli ai voti, ma finora il Senato non si trova in numero.

PROGETTI DI LEGGE: 1° ASSESTAMENTO DEL CONTO AMMINISTRATIVO 1850; 2° TASSA SULLE VETTURE PUBBLICHE; 3° RESTAURI AL CASTELLO DEL VALENTINO.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al presidente del Consiglio.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge:

1° Per l'approvazione del definitivo assestamento del bilancio attivo e passivo dell'esercizio del 1850 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 597);

2° Per modificazioni alla legge 1853 relativa alla tassa sulle vetture pubbliche (Vedi vol. *Documenti*, pag. 234);

3° Per restauri ed ampliazione al regio castello del Valentino. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 947.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevolissimo presidente del Consiglio della presentazione di questi progetti, i quali avranno il loro corso, cioè saranno rinviati i due primi alla Commissione permanente di finanza, e quello relativo ai restauri al castello del Valentino, se non si fanno osservazioni in contrario, sarà rinviato allo stesso ufficio centrale che già ebbe a riferire una volta sul medesimo.

APPELLO NOMINALE.

PRESIDENTE. Dopo avere lungamente aspettato, siccome io vedo che per la circostanza spiacevole che al-

cuni dei nostri colleghi si trovano in questo momento ammalati, è difficile sperare che si possa compiere il numero, quantunque vi manchi un solo senatore, io credo di dover procedere all'appello nominale onde constatare questa impossibilità.

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, fa l'appello nominale, dal quale risultano mancanti, senza essere in congedo o ammalati, i seguenti senatori :

Albini, Ambrosetti, Balbi-Piovera, Billet, Blanc, Borromeo, Brignole-Sale, Callabiana, Cataldi, Chiodo, Conelli, D'Angennes, Della Torre, De Maugny, Elena, Gallina, Gautieri, Laconi, Malaspina, Manno, Oneto, Pallavicini Ignazio, Pamparato, Piccolet, Ricci, Roncalli, San Marzano, Sella, Serra, Tornielli, Vesme.

PRESIDENTE. Mi viene ora riferito che l'onorevole nostro collega De Ferrari, il quale era trattenuto alla Corte di cassazione, è per giungere, sicchè il numero legale sarà compito fra poco; e però prego i signori senatori a non assentarsi e sospendo per poco la seduta.

**RIPRESA DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RICOSTITUZIONE DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI.**

PRESIDENTE. Il Senato trovandosi ora in numero, dichiaro nuovamente aperta la discussione generale sul progetto di legge per la ricostituzione della Cassa dei depositi e prestiti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 755 e 769.)

Non essendo domandata la parola, rileggerò gli articoli e li porrò ai voti.

« *Disposizioni preliminari.* — Art. 1. La Cassa dei depositi e dei prestiti è ricostituita sulle basi determinate dalla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. La Cassa è posta sotto la guarentigia dello Stato. »

(È approvato.)

« *Capo I. — Dei depositi.* — Art. 3. Dovranno depositarsi nella Cassa :

« 1° Le somme, gli effetti del debito pubblico e le azioni di commercio e d'industria nei casi di deposito tanto prescritto od autorizzato dalla legge, quanto ordinato dall'autorità giudiziaria od amministrativa;

« 2° Le somme in numerario o rappresentate da effetti del debito pubblico nei casi di cauzione giudiziaria od altra prescritta dalla legge;

« 3° Le somme pignorate o ricavate dalla vendita di mobili da distribuirsi per contributo fra i creditori a termini dell'articolo 751 del Codice di procedura civile;

« 4° Le somme ricavate dalla subastazione di stabili per esecuzione forzata, se nel corso di un mese successivo all'anno prefisso dall'articolo 841 di detto Codice non saranno versate a mani dei creditori, o non saranno convertite in impiego fruttifero in conformità dell'articolo medesimo a meno che il tribunale abbia altrimenti ordinato;

« 5° Le somme dovute da divisioni amministrative, provincie, comunità, e dagli istituti di carità e beneficenza, delle quali non possa effettuarsi il pagamento ai rispettivi creditori, o per cause di opposizione o sequestro, o per altre legittime cause;

« 6° Le somme e gli effetti del debito pubblico provenienti da successioni di regnicoli deceduti all'estero, finchè gli aventi diritto possano assumerne il possesso;

« 7° Le somme ed effetti del debito pubblico che a titolo di deposito si trovassero presso le cancellerie consolari all'estero, per cui gli aventi diritto durante un biennio non avessero fatto richiamo;

« 8° Le somme, gli effetti del debito pubblico e le azioni di commercio o di industria provenienti da successioni apertesi nello Stato, quando incerti ne sono gli eredi;

« 9° Le somme delle cauzioni che sono tenuti di prestare i contabili ed altri individui contemplati nella legge 16 febbraio 1854;

« 10. Le somme di cui è prescritto il deposito nei casi di surrogazione militare prevista dalla legge 20 marzo 1854. »

(È approvato.)

« Art. 4. La Cassa dovrà ricevere :

« 1° I fondi disponibili delle divisioni amministrative, provincie, comunità, delle Casse di risparmio e degli altri istituti di carità e beneficenza retti ed amministrati secondo le vigenti leggi;

« 2° I fondi disponibili delle amministrazioni militari;

« 3° I fondi delle società di mutuo soccorso e di beneficenza che siano legalmente costituite ed autorizzate. »

(È approvato.)

« Art. 5. La Cassa è autorizzata a ricevere :

« 1° Le somme in numerario o rappresentate da valori nominali nei casi in cui è richiesto il deposito per l'ammissione a far partito a pubblico incanto;

« 2° I depositi volontari dei particolari e quelli dei fondi spettanti a società anonime od in accomandita, o a qualunque altro stabilimento non compreso negli articoli precedenti. »

(È approvato.)

« Art. 6. Il Governo potrà con decreti reali, sentito il Consiglio di Stato e la Commissione di vigilanza, autorizzare la Cassa a ricevere altri depositi sotto le condizioni che riconoscerà convenienti nell'interesse della Cassa stessa e dei deponenti. »

(È approvato.)

« Art. 7. Coloro che per ragione di pubblico ufficio riceveranno in deposito somme, effetti del debito pubblico od altri simili titoli, saranno tenuti a farne il consegnamento alla Cassa entro il termine di un mese.

« In difetto, saranno essi responsabili non solo dell'interesse che dopo il trentesimo giorno sarebbe stato corrisposto dalla Cassa, ma eziandio del capitale stesso per ogni evenienza anche fortuita, oltre a quelle altre penalità in cui fossero per ciò incorsi. »

(È approvato.)

« Art. 8. A cominciare dal 31° giorno della data del-

l'eseguito versamento, la Cassa corrisponderà per le somme depositate gli interessi nelle proporzioni o colle limitazioni seguenti;

« Sarà corrisposto l'interesse del 3 per cento sulle somme accennate nei primi otto numeri dell'articolo 3, e nell'articolo 5; e del 4 per cento sopra quelle di cui all'articolo 4, ed ai numeri 9 e 10 dell'articolo 3.

« L'interesse non maggiore del 4 per cento per i depositi che venissero ammessi a termini dell'articolo 6.

« L'interesse da corrispondersi sui fondi depositati delle Casse di risparmio sarà determinato in principio di ogni anno. Esso non potrà essere maggiore dell'interesse o della media dell'interesse che la Cassa percepisce dai suoi prestiti, nè essere più del 1/2 per cento minore, e decorrerà dall'11° giorno dalla data del fatto versamento.

« Non sarà dovuto interesse per le somme che rimarranno depositate per un tempo minore di giorni 31, o di giorni 11 per i fondi delle Casse di risparmio, nè per le somme inferiori a lire 200 a qualunque specie di depositi appartengano. »

(È approvato.)

« Art. 9. La corresponsione degli interessi sui depositi stabilita dall'articolo 9 cesserà col giorno precedente a quello della restituzione delle somme depositate. »

(È approvato.)

« Art. 10. Pel deposito degli effetti del debito pubblico e delle azioni di commercio e d'industria sarà dovuto alla Cassa sul valore nominale dei titoli depositati l'annuo tasso del 1/2 per mille per i depositi obbligatori di cui all'articolo 3, e dell'uno per mille per i depositi volontari di cui all'articolo 5. »

(È approvato.)

« Art. 11. La restituzione dei titoli depositati avrà luogo fra due giorni successivi a quello in cui ne sarà stata presentata all'amministratore della Cassa regolare domanda.

« Per i depositi delle somme in numerario la Cassa non sarà tenuta alla restituzione se non dieci giorni dopo la fattane richiesta in quanto ai depositi indicati nei primi otto numeri dell'articolo 3 e nell'articolo 5, e venti giorni dopo uguale domanda per quelli enunziati ai numeri 9 e 10 dell'articolo 3, ed all'articolo 4.

« Il termine per la restituzione dei fondi depositati dalle Casse di risparmio sarà di giorni dieci dopo la fattane domanda. »

(È approvato.)

« Art. 12. Gli interessi del deposito non reclamati entro cinque anni dopo la scadenza, saranno prescritti; se essi non venissero reclamati pendente un triennio, ne resterà prescritto il capitale sia in numerario che rappresentato da valori nominali, e la relativa iscrizione di deposito sarà annullata.

« Per gli interessi dei depositi dal n° 1 al n° 8 inclusivamente dell'articolo 3, la prescrizione quinquennale decorrerà dal giorno in cui saranno i medesimi divenuti esigibili. »

(È approvato.)

« Capo II. — Dei prestiti e di altri impieghi di fondi della Cassa. — Art. 13. I fondi della Cassa saranno impiegati in prestiti alle divisioni amministrative, provincie, comunità ed altri istituti di carità e beneficenza per l'acquisto di stabili per pubblico servizio, o per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate, e per l'estinzione dei loro debiti. I prestiti saranno autorizzati con decreti reali. »

(È approvato.)

« Art. 14. La proposizione dei decreti reali per i prestiti sarà fatta dal ministro delle finanze, previo il parere di una Commissione permanente composta di sette membri.

« Membro nato sarà l'amministrazione della Cassa al quale in caso d'assenza od impedimento supplirà chi ne fa le veci.

« Gli altri sei membri saranno nominati dal Re in numero di due per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici, sulla proposizione dei rispettivi ministri.

« Il presidente della Commissione sarà scelto fra i membri della medesima e nominato similmente dal Re sulla proposizione del ministro delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 15. La quota d'interesse da corrispondersi alla Cassa sulle somme mutate sarà fissata con decreti reali a seconda delle esigenze dei tempi sulla proposizione della Commissione dei prestiti e sentita la Commissione di vigilanza.

« L'interesse decorrerà dalla data dei mandati spediti pel pagamento del prestito o delle rate del medesimo. »

(È approvato.)

« Art. 16. La restituzione dei prestiti potrà aver luogo od in rate a scadenza determinata, e con mora non eccedente il quinquennio, ovvero per via d'ammortizzazione mediante la corrispondenza del 2 per cento in aumento all'interesse di cui all'articolo precedente.

« Il modo della restituzione del prestito sarà stabilito nei decreti reali di concessione. »

(È approvato.)

« Art. 17. I fondi che nelle ricognizioni mensili od altrimenti risultassero in eccedenza ai prossimi bisogni del servizio della Cassa saranno, con autorizzazione del ministro delle finanze, convertiti in acquisto di effetti del debito pubblico od impiegati in buoni del Tesoro, ovvero portati in conto corrente colle finanze dello Stato, sulla proposizione dell'amministratore della Cassa, previo il parere della Commissione di vigilanza. »

(È approvato.)

« Art. 18. Le rendite del debito pubblico, che saranno come sopra acquistate, dovranno essere iscritte a nome della Cassa e non potranno essere alienate se non colla autorizzazione del ministro delle finanze, previo il parere della Commissione di vigilanza. »

(È approvato.)

« Art. 19. Verificandosi per la Cassa bisogno di fondi pel servizio dei depositi e dei prestiti, il ministro delle

finanze è autorizzato a sussidiare la medesima sino a concorrenza di due milioni di lire. »

(È approvato.)

« Art. 20. Per ogni sussidio la Cassa rilascerà corrispondenti buoni a favore delle finanze dello Stato pagabili a determinate scadenze. »

(È approvato.)

« Art. 21. Pei fondi somministrati dalle finanze dello Stato a titolo di sussidio e per quelli che la Cassa porterà in conto corrente colle medesime, sarà rispettivamente corrisposta la media dell'interesse stabilito per l'emissione dei Buoni del Tesoro. »

(È approvato.)

« Capo III. *Dell'amministrazione della Cassa.* —

Art. 22. L'amministrazione della Cassa è compresa nelle attribuzioni del Ministero delle finanze, e continuerà ad essere affidata alla direzione generale del debito pubblico. »

(È approvato.)

« Art. 23. La Cassa è sorvegliata da una Commissione composta:

« Di tre senatori e di tre deputati nominati annualmente dalle rispettive Camere;

« Di tre consiglieri di Stato designati dal Re sulla proposizione concertata dei ministri dell'interno e delle finanze;

« Di un consigliere della Camera dei conti deputato dal primo presidente della medesima;

« Del presidente della Commissione dei prestiti di cui all'articolo 14;

« La Commissione eleggerà il suo presidente fra i membri che la compongono. »

(È approvato.)

« Art. 24. L'amministrazione della Cassa renderà conto ogni trimestre alla Commissione di vigilanza della situazione della Cassa.

« Questo conto sarà fatto di pubblica ragione. »

(È approvato.)

« Art. 25. La Commissione di vigilanza potrà inoltre procedere a tutte quelle verificazioni che crederà necessarie. »

(È approvato.)

« Art. 26. Alla Sessione annuale del Parlamento il presidente della Commissione rassegnerà una relazione scritta alle due Camere sulla direzione morale e sulla situazione materiale della Cassa. »

(È approvato.)

« Art. 27. Il cassiere del debito pubblico è incaricato del maneggio dei fondi della Cassa dei depositi e dei prestiti. »

(È approvato.)

« Art. 28. Le spese di amministrazione della Cassa saranno ogni anno preventivamente ed in via presuntiva determinate dal ministro delle finanze, sulla proposizione della Commissione di vigilanza, e verranno autorizzate con decreto reale.

« Gli stipendi del personale della Cassa saranno an-

ticipati dalle finanze dello Stato, le quali ne saranno rimborsate dalla Cassa stessa. »

(È approvato.)

« Art. 29. Allorchè il beneficio della Cassa avrà raggiunto l'ammontare di un milione, il quale servirà di fondo di riserva, i profitti eccedenti tale somma che si verificheranno annualmente, dedotte le spese d'amministrazione, cederanno a favore delle finanze dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 30. Un regolamento apposito sancito da decreto reale prescriverà le norme da osservarsi per l'esecuzione di questa legge. »

(È approvato.)

« *Disposizioni transitorie.* — Art. 31. Quelli che per ragione di pubblico ufficio all'epoca della promulgazione della presente legge avranno in deposito somme, effetti del debito pubblico od altri simili titoli, il cui deposito è obbligatorio, sono tenuti sotto le pene di cui all'articolo 7 a farne la consegna alla Cassa fra il termine di mesi due, salvochè prima della scadenza di questo termine i deponenti, se abilitati, preferiscano di farne essi stessi il ritiro. »

(È approvato.)

« Art. 32. La presente legge avrà effetto dal primo luglio prossimo. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO DELLE ENFITEUSI PERPETUE E PER ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE.

PRESIDENTE. Verrebbe ora in discussione il progetto di legge relativo all'affrancamento delle enfiteusi perpetue. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 178 e 188.)

Il Senato sa che l'ufficio centrale, incaricato dell'esame di questo progetto di legge, propone una nuova redazione avente una serie molto diversa di articoli, come di ragione, colla massima adottata nel primo articolo.

Se il Senato crede, si darà lettura del progetto nuovo redatto dall'ufficio centrale, e che viene contrapposto a quello presentato dal Ministero; ed intanto venendo poi la discussione per la votazione, metterò ai voti l'articolo 1 del progetto dell'ufficio centrale come emendamento proposto all'articolo primo del progetto che era stato presentato; e venendo approvato dal Senato l'articolo 1 dell'ufficio centrale, ne verrebbe in seguito che si terrebbe dietro agl'altri articoli dello stesso ufficio, perchè quelli del progetto primitivo non si riferirebbero più al primo articolo dell'ufficio centrale che sarebbe adottato.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor guardasigilli.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io aspettava che fosse aperta la discussione generale per

dichiarare, precisamente come dichiaro, che accetto il progetto redatto dall'ufficio centrale.

A dire il vero, io avrei preferito quello approvato dalla Camera dei deputati, perchè con esso si raggiungeva in modo più pronto e più assoluto lo scopo a cui mira questa legge, che è quello di liberare le proprietà dai vincoli occulti che pesano sopra di esse per le concessioni enfiteutiche ed altre di simile natura. Tuttavia, siccome le modificazioni proposte dall'ufficio centrale mirano anche alla stessa meta, sebbene in modo meno assoluto e meno pronto, e siccome d'altronde, se con questo progetto si è fatta una parte migliore ai direttari, si sono però fatte concessioni anche di molto rilievo e vantaggiose agli utilisti, così io mi adatto a siffatte modificazioni, e in conseguenza accetto il progetto, come l'ho già dichiarato nel seno dell'ufficio centrale.

Quindi si potrebbe mettere in discussione il progetto dell'ufficio centrale, non tenendo più conto di quello che era stato proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. È dunque aperta la discussione generale sul progetto di legge.

Se non è domandata la parola darò lettura dell'articolo primo del progetto dell'ufficio centrale.

Io aveva suggerito di votarlo come emendamento, solo per un riguardo all'iniziativa del progetto, il quale credo sia d'iniziativa parlamentare, e pareva che fosse più conveniente di adottare questo modo, il quale d'altronde non trae con sè alcuna differenza nell'applicazione.

L'articolo 1 del progetto presentato dal Ministero, nel quale stava anche espresso il principio dal quale si partiva questo progetto, diceva :

« Art. 1. Nelle concessioni perpetue di beni immobili fatte prima dell'osservanza del Codice civile a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, albergimento, livello o qualsiasi altro consimile titolo, e sotto qualsivoglia denominazione, il pieno dominio dei beni è consolidato nell'utilista possessore dell'enfiteusi, e i diretti e subdiretti domini con tutte le ragioni analoghe e dipendenti saranno liquidati in una rendita fondiaria redimibile sulle basi e nei modi infra stabiliti.

« Questa rendita è intieramente governata dal diritto comune a tutte le altre rendite di simil natura riconosciute dal Codice civile.

« Essa per conseguenza è classificata fra i beni mobili, a mente dell'alinea dell'articolo 410 di detto Codice, ed assicurata con privilegio sul fondo, di cui forma il prezzo. »

L'articolo contrapposto dall'ufficio centrale sarebbe questo :

« Art. 1. Nelle concessioni perpetue di beni immobili e di beni considerati a guisa di immobili fatte prima dell'osservanza del Codice civile a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, albergimento, livello, e qualsiasi altro consimile titolo e sotto qualsivoglia denominazione, è fatta facoltà all'utilista ed in difetto al direttario di svincolare il fondo e di consolidare l'utile col diretto

dominio nei modi e colle norme e condizioni infra stabilite. »

Chi approva questo emendamento proposto dall'ufficio centrale è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

È dunque inteso che gli articoli che seguono sono quelli dell'ufficio centrale, corrispondenti all'articolo 1.

« Art. 2. Sono perpetue o considerate come tali :

« 1° Le concessioni dichiarate perpetue nei titoli e nei documenti che ne tengono luogo ;

« 2° Quelle di cui non sia espressa la durata ;

« 3° Quelle a cui riguardo si sia riconosciuta o si possa riconoscere obbligatoria per consuetudine od altrimenti la indeterminata rinnovazione dell'investitura ;

« 4° Le concessioni fatte a favore di una famiglia, linea o discendenza in infinito e senza limite di gradi o di generazioni ;

« 5° Quelle che dovessero ancora durare per cento o più anni.

« La disposizione contenuta nel numero 4 non sarà applicabile, quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salva però sempre l'applicazione, ove vi sia luogo, della disposizione espressa al numero 3.

« La concessione si presume sempre perpetua, salvo consti del contrario dal titolo costitutivo. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il possesso continuato per trent'anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco, del diritto di esigere un canone terrà luogo di titolo per l'effetto della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 4. Per operare la consolidazione in suo favore ed il conseguente svincolamento del fondo da tutti i vincoli dipendenti dalla concessione l'utilista deve pagare al direttario un capitale composto ;

« 1° Dei canoni ed accessori liquidati in denaro colle norme indicate dall'articolo 1944 del Codice civile capitalizzati alla ragione di cento lire per ogni cinque.

« 2° Del reddito presunto a giudizio di esperti delle piante a favore però soltanto di quei direttari ai quali i titoli di concessione ne riservano espressamente e specificamente il diritto, capitalizzato tale reddito come al numero precedente.

« 3° Della metà di un laudemio per le enfiteusi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2 e di tre quarti per quelle menzionate ai numeri 4 e 5 dello stesso articolo, calcolato il laudemio tanto in un caso che nell'altro secondo la ragione stabilita dai rispettivi titoli o dal possesso in cui il direttario si trovi di esigerlo. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nella stima del laudemio sarà considerato il valore venale del fondo nel suo stato di piena soggezione ai vincoli enfiteutici e non saranno tenuti in conto quei miglioramenti per cui il direttario, per patto espresso nei titoli o in forza di leggi speciali anteriori, avrebbe

dovuto risarcire l'utilista nel caso di consolidazione non proveniente da uso della prelazione.

« Nella liquidazione dei canoni delle enfiteusi fatte o reinvestite nel presente secolo, i tributi si dedurranno dal canone prima della capitalizzazione in quella proporzione nella quale dal titolo risultano a carico del direttario.

« Quanto alle anteriori si dedurrà in ogni caso per i detti tributi il quinto del canone. »

(È approvato.)

« Art. 6. Promuovendosi questione sull'esistenza, sulla qualità e sull'estensione dell'enfiteusi e per decidere se e per quali fondi debba essere luogo alla liquidazione si osserverà in giudizio il procedimento ordinario, o sommario, giusta le norme e secondo i casi definiti dal Codice di procedura civile.

« Ma per le operazioni della liquidazione si procederà in tutti i casi indistintamente nella forma sommaria. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il pagamento del capitale complessivo, di cui nell'articolo 4, dovrà farsi dall'utilista in contanti all'epoca della stipulazione dell'atto, ovvero nel termine di anni nove a datare dal giorno della stipulazione dell'atto pubblico con cui dovrà farsi risultare della liquidazione dello stesso capitale. Durante la mora, se ne dovranno corrispondere gli interessi alla ragione legale.

« Sarà però in di lui facoltà di fare dei pagamenti a conto ed in estinzione di detto capitale, purchè ogni pagamento non sia minore di un quinto di esso e sia preceduto da un preavviso di mesi tre. »

(È approvato.)

« Art. 8. Nel primo anno dalla pubblicazione della legge, il solo utilista avrà diritto di fare in capo proprio la consolidazione, di cui agli articoli precedenti; trascorso l'anno, tanto l'utilista, quanto il direttario, potranno promuovere la liquidazione ed ottenere la consolidazione a proprio favore, il primo nei modi prescritti all'articolo 7, il secondo, pagando all'utilista il valore del fondo enfiteutico a giudizio di periti, sotto deduzione dell'importare del capitale dovutogli giusta la liquidazione, che ne sarà fatta secondo le norme stabilite negli articoli 4 e 5. »

(È approvato.)

« Art. 9. Terminata però la liquidazione, se l'istanza fu promossa dal direttario egli sarà obbligato di notificarla per atto di usciere personalmente all'utilista, il quale, entro quindici giorni dalla significazione, potrà ancora fare uso della prelazione, notificando pure per atto d'uscire personalmente al direttario, in conformità dell'articolo 48 del Codice di procedura civile, volere egli stesso consolidare in capo proprio l'intera proprietà.

« Trascorsi i quindici giorni senza che l'utilista abbia fatto la notificazione suddetta, dovrà addivenirsi alla stipulazione dell'istromento di consolidazione a favore del direttario. »

(È approvato.)

« Art. 10. Quegli che ha fatto l'istanza, o la dichiarazione di cui all'articolo precedente, è obbligato a compiere la consolidazione salva però sempre la prelazione di cui in esso a favore dell'utilista: e dal dì che da lui è stata fatta l'istanza o la dichiarazione per la consolidazione, cessa nel direttario il diritto di laudemio per i trapassi ed ogni altro consimile diritto enfiteutico sul fondo, salvo quello di conseguire sul medesimo i corrispettivi stabiliti all'articolo 4 e le garanzie di cui all'articolo 13. »

(È approvato.)

« Art. 11. Sarà applicabile alle liquidazioni e svincolamenti in conformità della presente legge il disposto dell'articolo 1066 del Codice civile. »

(È approvato.)

« Art. 12. L'istanza per la liquidazione o consolidazione contemplata nella presente legge dovrà essere fatta da tutti i comproprietari dell'utile o del diretto dominio a meno che gli instanti paghino o si obblighino di pagare, giusta le norme stabilite negli articoli precedenti, la quota dei non intervenienti mediante il subingresso nelle ragioni del direttario o dell'utilista secondo i casi verso dei medesimi non intervenienti. Qualora però la quota di questi ultimi non sia pagata in contanti l'utilista che subentra nelle ragioni dovrà dare una ipoteca sufficiente per detta quota. »

(È approvato.)

« Art. 13. Per cautela del capitale da pagarsi dall'utilista al direttario a termini degli articoli 4 e 7 comperterà a questo il privilegio dell'alienante sui beni svincolati che dovrà essere iscritto nel termine di tre mesi dopo la stipulazione dell'atto menzionato nel medesimo articolo: in difetto si risolverà in semplice ipoteca, la quale non prenderà grado che dal giorno della sua iscrizione. »

(È approvato.)

« Art. 14. I direttari delle enfiteusi ed altre simili concessioni che non si abbiano a considerare come perpetue a norma dell'articolo 2, e che perciò non sono svincolabili in forza di questa legge, dovranno nel termine di un anno far seguire sui libri di catasto o censuari l'iscrizione del fondo a propria colonna, in unione all'iscrizione in capo dell'utilista, e inoltre far trascrivere il proprio titolo all'ufficio delle ipoteche, nella conformità prescritta dall'articolo 2304 del Codice civile.

« Così pure saranno obbligati nel medesimo termine di fare aggiungere nella colonna dell'utilista la loro iscrizione in unione a quella del medesimo.

« Gli stessi obblighi avranno i direttari delle enfiteusi perpetue o considerate come perpetue nel termine di 18 mesi dalla promulgazione della legge delle quali prima della scadenza di detto termine non sia stata promossa l'istanza per lo svincolamento.

« In difetto delle iscrizioni e trascrizioni sopra prescritte i vincoli ed i rapporti dipendenti dalla concessione i quali continueranno a sussistere tra i direttari e gli utilisti non avranno alcun effetto in pregiudizio dei

terzi, i quali avessero preso ipoteca prima delle iscrizioni e trascrizioni, eseguite dopo dette scadenze.

« Per le trascrizioni all'ufficio delle ipoteche prescritte dalla presente legge, non sarà dovuto alcuno di quei diritti che sono devoluti alle finanze dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 15. Quando il direttario non sia munito di titolo ed abbia entro l'anno instituito il giudizio per far riconoscere i suoi diritti, il termine per le iscrizioni e trascrizioni predette non scadrà che sei mesi dopo che la lite sia ultimata definitivamente. »

(È approvato.)

« Art. 16. Nulla è innovato alle disposizioni vigenti quanto alle concessioni d'acqua demaniale. »

(È approvato.)

« Art. 17. Per promuovere l'istanza ed effettuare lo svincolamento, a termini della presente legge, si potrà far uso di titoli fatti all'estero, senza obbligo dell'insinuazione prescritta dall'articolo 51 della legge 9 settembre 1854. »

(È approvato.)

« Art. 18. Non si potrà derogare per convenzioni delle parti al disposto degli articoli 1, 8 e 9 della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 19. È derogato ad ogni legge contraria alla presente. »

(È approvato.)

Si farà un solo appello nominale, se il Senato non ha difficoltà a che così si proceda per lo squittinio di questi due progetti di legge, i quali non hanno dato luogo ad alcuna discussione.

Verrebbero immediatamente dopo in discussione i progetti di legge posti ai numeri 51 e 53 relativi, l'uno alla leva di marinai, e l'altro alla costruzione di due pirofregate.

QUARELLI, segretario, fa l'appello nominale per lo squittinio.

Risultamento della votazione per ambi i progetti di legge:

Votanti 51

Voti favorevoli . . . 51

(Il Senato adotta all'unanimità i due progetti di legge ora votati.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA ORDINARIA DI 250 INSCRITTI MARITTIMI PER L'ANNO 1857.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il progetto di legge per la leva ordinaria di 250 iscritti marittimi per l'anno 1857 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1177 e 1178), il quale è così concepito:

« *Articolo unico.* Il Governo è autorizzato a levare nel corso dell'anno 1857 duecento cinquanta iscritti

marittimi pel servizio di permanenza nel corpo Reale Equipaggi. »

Non domandandosi la parola lo porrò ai voti.

Chi approva questo articolo sorga.

(È approvato.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DI DUE PIROFREGATE A ELICE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto per l'autorizzazione della spesa straordinaria per la costruzione di due pirofregate a elice. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1012 e 1015.)

Darò lettura del progetto. (Vedi *infra*)

Non chiedendosi la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di *tre milioni cinquecentomila lire* per acquisto di macchine a vapore, artiglierie, ed altri materiali, e per mano d'opera occorrenti onde recare a compimento le pirofregate *Maria Adelaide* e *Duca di Genova* in corso di costruzione nei cantieri della regia marina. »

(È approvato.)

« Art. 2. La spesa suddetta verrà stanziata ripartitamente come *infra* nei bilanci del Ministero della marina :

« Bilancio 1857	L. 700,000
< Id. 1858 »	800,000
< Id. 1859 »	1,000,000
* Id. 1860 »	1,000,000
	<u>L. 3,500,000</u>

Per la quota del 1857 sarà aperta una nuova categoria sotto il numero 36 colla denominazione: *Costruzione delle pirofregate Maria Adelaide e Duca di Genova*, in aggiunta alla parte straordinaria del bilancio di detto esercizio. »

(È approvato.)

(Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto sopra questi due progetti di legge.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per la leva di 250 marinai:

Votanti 50

Voti favorevoli 46

Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per la costruzione di due pirofregate a elice:

Votanti 50

Voti favorevoli 46

Voti contrari 4

(Il Senato adotta.)

**PROGETTO DI LEGGE PER UNA LEVA ORDINARIA
DI 9000 UOMINI.**

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per una leva ordinaria di 9000 uomini di prima categoria e alcune modificazioni alla legge organica della leva e reclutamento dell'esercito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1092.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione del progetto di legge di cui ha annunciato l'argomento.

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AU-
MENTO DELL'ASSEGNAZIONE AL PRINCIPE EU-
GENIO DI SAVOIA CARIGNANO.**

PRESIDENTE. Ora viene in discussione l'altro progetto all'ordine del giorno, relativo al maggior assegnamento da farsi al principe Eugenio di Savoia Carignano. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 899.)

Esso è così concepito. (Vedi *infra*)

Poichè nessuno domanda la parola, metterò ai voti gli articoli.

« Art. 1. È assegnata al principe Eugenio di Savoia Carignano, a titolo di spese di rappresentanza, l'annua somma di lire *centomila*.

« Sarà perciò aperto nel bilancio passivo 1857 del Ministero delle finanze una nuova categoria sotto il n° 3 bis colla denominazione: *Assegnamento a titolo di spese di rappresentanza al principe Eugenio di Savoia Carignano.* »

(È approvato.)

« Art. 2. È abrogato il disposto delle regie patenti 12 luglio 1834 e 11 gennaio 1855 in quanto al modo di pagamento dell'assegnazione risultante dalle suddette regie patenti, e verrà invece tale pagamento effettuato nelle vie ordinarie a quartieri maturati. »

(È approvato.)

Prima di procedere all'appello nominale per lo squittinio segreto su questo progetto di legge, convocherò il Senato per giovedì alle ore 2.

Prego, come al solito, i signori senatori a voler intervenire a quell'ora precisa, perchè molti progetti di legge aspettano, come sanno, le nostre deliberazioni.

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti 51

Voti favorevoli 28

Voti contrari 23

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5.